

**COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA
PROVINCIA DI SALERNO**

ORDINANZA SINDACALE N. 03 del 17/03/2020

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 2019. APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA PERMANENZA DOMICILIARE CON OBBLIGO DI ISOLAMENTO .

IL SINDACO

PREMESSO

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, ha dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che l'evoluzione della situazione epidemiologica evidenzia un carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- che in alcune Regioni d'Italia, da diversi giorni, si assiste alla diffusione di alcuni casi della malattia infettiva denominata COVID-2019, dando luogo all'adozione di specifici provvedimenti - da emanarsi da parte delle autorità sanitarie competenti - necessari a contenere l'emergenza sanitaria ed al fine di ridurre la diffusione;

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (*GU n.45 del 23-2-2020*) recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» con il quale il Governo ha approvato delle misure urgenti in materia specifica di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

VISTO l'art. 2 del D.L. 6/2020 rubricato «*Ulteriori misure di gestione dell'emergenza*» il quale prevede che «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;

VISTO l'art. 3 rubricato *Attuazione delle misure di contenimento*, il quale prevede che comma 1 «*Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche*



regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale» e al comma 2 «Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.* (G.U. 55 del 04.3.2020);

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.8 dell'otto marzo 2020 con la quale sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, con particolare riferimento alle persone fisiche che, dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno fatto ingresso in Campania, per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art.1 dispone di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", sino al 3 aprile 2020;


CONSIDERATO che DPCM 9 marzo 2020, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) stabilisce che le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio regionale e che, pertanto, dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale»;

CONSIDERATO che del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sia sul territorio regionale che provinciale;

TENUTO CONTO di dover garantire comunque gli spostamenti così come previsto dalle disposizioni Nazionali e Regionali vigenti limitando al massimo i rischi di potenziale contagio;

CONSIDERATO altresì che l'Organizzazione Mondiale della Sanità qualche giorno fa ha riconosciuto che la diffusione e il contagio COVID-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di paesi colpiti è triplicato, valutando il contagio come una pandemia;



VALUTATO che le persone durante il tragitto dai territori di partenza e in quelli di transito potrebbero essere venuti a contatto, anche inconsapevolmente, con altri soggetti provenienti da paesi esteri o transitati dalle zone individuate nel DPCM 8.03.2020 o altre aree interessate da contagio e quindi a loro volta veicoli di potenziale contagio da COVID-19;

RITENUTO che la descritta situazione impone di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all'eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del concreto rischio di paralisi dell'assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni idonee, allo stato, a fronteggiare un aggravio dell'emergenza già in essere, stante la crescita esponenziale della curva di contagio, scientificamente attestata con riferimento ai territori nei quali i focolai si sono registrati precedentemente;

CONSIDERATO che la letteratura scientifica e i dati diramati ad oggi sul contagio COVID-19 evidenziano che le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache;

RITENUTO che per la configurazione demografica del Comune di San Mauro la Bruca sussiste un elevato rischio per la popolazione residente, atteso che l'infezione da nuovo coronavirus colpisce le fasce di popolazione più vulnerabili, soprattutto anziani;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in considerazione delle caratteristiche dell'infezione COVID -19 (periodo di incubazione, asintomaticità, modalità trasmissione, ecc) vista la straordinaria necessità ed urgenza, adottare in via cautelativa e a tutela della salute pubblica apposita ordinanza sindacale al fine di disporre la misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario con divieto di contatti sociali nei confronti di coloro che rientrano

- 1) dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;
- 2) da comuni italiani o Paesi esteri nei quali sono presenti focolai;

VISTA la legge 23.12.1978 n. 833 art. 32;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 art. 117;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni emanate in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte e in via cautelativa a tutela della salute pubblica, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19, in aggiunta alle ordinanze già operanti e agli obblighi già esistenti, fermo restando che sono limitati gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari comprovati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute,

I cittadini che fanno rientro nel territorio comunale presso il proprio domicilio, residenza o abitazione in San Mauro la Bruca provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia o da altri comuni italiani o paesi esteri nei quali sono presenti focolai al momento dell'accesso nel territorio comunale di San Mauro La Bruca

- 1) a dare comunicazione dell'accesso nel territorio comunale al Sindaco o al Vigile urbano



- alla stazione dei Carabinieri di Pisciotta;
- 2) di osservare immediatamente la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. La permanenza domiciliare si estende al nucleo familiare qualora non fosse possibile per il rientrante dimostrare l'isolamento dal resto dei coabitanti.
 - 3) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
 - 4) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

DISPONE

- **che** la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale
- **la trasmissione** della presente ordinanza a mezzo PEC
 - Prefettura di Salerno;
 - all'ASL Dipartimento prevenzione
 - Regione Campania
 - Polizia Municipale – Sede
 - Stazione dei Carabinieri di PISCIOTTA.
- **di notificare** a cura della Polizia Municipale la presente Ordinanza ai soggetti destinatari del provvedimento;

AVVERTE

- che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 03/04/2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopraccitato.
- Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

 **IL SINDACO**
Francesco SCARABINO